

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

di

ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.

in

ACQUE VICENTINE S.P.A.

(redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile)

Allegato B

SCHEMA

CONVENZIONE EX ARTICOLO 30

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PER L'ESERCIZIO DI UN CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

A QUELLO ESERCITATO SUI SERVIZI ESSENZIALI

TRA

I SOCI ENTI LOCALI DI

NUOVE ACQUE S.P.A.



Stipulata in [luogo], [data] (di seguito, la “**Convenzione**”)

tra

- 1) Comune di Albettono, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 2) Comune di Altavilla Vicentina, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 3) Comune di Arcugnano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 4) Comune di Arsiero, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 5) Comune di Barbarano Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 6) Comune di Bolzano Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 7) Comune di Breganze, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 8) Comune di Bressanvido, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 9) Comune di Brogliano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 10) Comune di Caldogno, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 11) Comune di Caltrano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 12) Comune di Calvene, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 13) Comune di Camisano Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 14) Comune di Carrè, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 15) Comune di Castegnero, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 16) Comune di Castelgomberto, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 17) Comune di Chiappano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera

- del Consiglio n. [●] del [●];
- 18) Comune di Cogollo del Cengio, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 19) Comune di Cornedo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 20) Comune di Costabissara, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 21) Comune di Creazzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 22) Comune di Dueville, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 23) Comune di Fara Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 24) Comune di Gambugliano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 25) Comune di Grisignano Zocco, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 26) Comune di Grumolo Delle Abbadesse, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 27) Comune di Isola Vicentina, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 28) Comune di Laghi, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 29) Comune di Lastebasse, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 30) Comune di Longare, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 31) Comune di Lugo di Vicenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 32) Comune di Malo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 33) Comune di Marano Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
 - 34) Comune di Montebelluna, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];



- 35) Comune di Monte di Malo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 36) Comune di Montegalda, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 37) Comune di Montegaldella, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 38) Comune di Monteviale, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 39) Comune di Monticello Conte Otto, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 40) Comune di Mossano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 41) Comune di Nanto, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 42) Comune di Noventa Vicentina, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 43) Comune di Pedemonte, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 44) Comune di Piovene Rocchette, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 45) Comune di Posina, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 46) Comune di Quinto Vicentino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 47) Comune di Recoaro Terme, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 48) Comune di Sandrigo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 49) Comune di Salcedo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 50) Comune di Santorso, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 51) Comune di San Vito di Leguzzano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 52) Comune di Sarcedo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del

- Consiglio n. [●] del [●];
- 53) Comune di Schio, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 54) Comune di Sossano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 55) Comune di Sovizzo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 56) Comune di Thiene, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 57) Comune di Tonezza del Cimone, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 58) Comune di Torrelvicino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 59) Comune di Torri di Quartesolo, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 60) Comune di Trissino, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 61) Comune di Valdagno, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 62) Comune di Valdastico, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 63) Comune di Valli di Pasubio, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 64) Comune di Velo d'Astico, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 65) Comune di Vicenza, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 66) Comune di Villaga, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 67) Comune di Villaverla, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 68) Comune di Zanè, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];
- 69) Comune di Zugliano, in persona del Sindaco *pro tempore*, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio n. [●] del [●];



di seguito definiti, congiuntamente, i “Soci” o anche “Enti locali”, ovvero singolarmente “Socio” o anche “Ente locale”

premessi che

A. il Consiglio di Bacino Bacchiglione (già Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione) ha affidato fino al 31 dicembre 2026 la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori, tra cui le società Acque Vicentine SpA (di seguito “AVI”) e Alto Vicentino Servizi SpA (di seguito “AVS”), stipulando con ciascuno di essi una convenzione ai sensi dell’art. 151 ss. D.Lgs. 152/2006 che regola lo svolgimento dei servizi, impegnando i gestori a garantire adeguati *standard* qualitativi all’utente e mantenendo in capo al Consiglio di Bacino Bacchiglione il ruolo di vigilanza sulle modalità di svolgimento del servizio;

B. le società AVI e AVS sono interamente partecipate da Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, l’ente d’Ambito cui la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell’acqua per il territorio di propria competenza;

C. i Soci hanno convenuto circa il reciproco interesse all’aggregazione mediante un’operazione di fusione per incorporazione (“Fusione”) finalizzata alla creazione di una Società (di seguito la “Società”) che costituisca il soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato nelle aree territoriali precedentemente di competenza di AVI e AVS, come di seguito definite e individuate e detenga i principali *assets* patrimoniali ed impiantistici per la realizzazione di tali servizi;

D. in attuazione del progetto di aggregazione societaria sopra descritto, in data [*] i competenti organi sociali di AVI e AVS hanno deliberato la fusione per incorporazione di AVS in AVI e in data [●] si è perfezionato l’atto di fusione;

E. a seguito dell’avvenuta aggregazione a mezzo fusione si rende necessario sottoscrivere tra gli Enti locali la presente convenzione, al fine di garantire a ciascuno di essi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex art.5 del D.Lgs. n. 50/16;

F. che in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli enti locali indicate in Epigrafe nella parte in cui prescrive la sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

G. che il sopra ricordato art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

H. che, pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l’esercizio, nei confronti della Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche a mezzo di un’apposita assemblea di coordinamento intercomunale (“Assemblea di Coordinamento Intercomunale”), costituita dai



rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci e aderenti alla convenzione;
tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse, definizioni e gli allegati alla presente convenzione (“Convenzione”) formano parte integrante di essa.

Articolo 2 – Oggetto

1. Gli Enti locali convengono di gestire il servizio idrico integrato in forma associata e coordinata a mezzo di una società a capitale interamente pubblico, individuata nella società per azioni denominata [●], il cui statuto è allegato alla presente convenzione come parte integrale alla lett. “A”.
2. I Soci danno atto che le società AVI e AVS, a seguito di emissione, nel luglio 2014, di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati (segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), risultano essere società quotate secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. p) del decreto citato; conseguentemente anche la società risultante dalla Fusione deve allo stesso modo considerarsi società quotata ai sensi del decreto citato. Il nuovo statuto della società risultante dalla Fusione è stato pertanto redatto tenendo conto degli obblighi specifici previsti dalla normativa di riferimento per le società considerate quotate ai sensi della definizione dell’art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 175/2016 e degli ulteriori obblighi previsti dalla normativa di settore (regolamento del segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana).
3. I Soci intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo congiunto sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi.
4. Il controllo analogo sulla Società da parte degli Enti locali soci viene esercitato: a) a livello istituzionale attraverso le prerogative spettanti ai soci nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e la partecipazione mediata degli Enti locali soci negli organi direttivi e di controllo della Società, nonché attraverso il diritto di accesso agli atti societari in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste dallo Statuto; b) direttamente sul proprio territorio da parte di ciascun Ente locale socio, il quale vigila, in coordinamento e congiuntamente all’Autorità Territoriale d’Ambito competente in base alla normativa di settore, sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio; c)

congiuntamente attraverso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale costituita da tutti gli Enti locali soci.

Articolo 3 – Definizioni

- **Altri Comuni:** i Comuni soci diversi dai Comuni Maggiori.
- **Area Territoriale:** l'area geografica coincidente con l'insieme dei Comuni Soci.
- **Comuni Maggiori:** l'insieme del minore numero possibile di Comuni soci la cui popolazione, congiuntamente, supera il 50%+1 della Popolazione Residente (come sotto definita) nell'Area Territoriale, individuati in ordine decrescente di Popolazione Residente;
- **Popolazione Residente:** numero di persone che risiede nei Comuni, secondo i rilevamenti pubblicati dall'I.S.T.A.T. alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 4 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite coincidente con la durata della Società, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Dalla data di sottoscrizione la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo, pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane in facoltà dei Soci determinare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione come elencati nell'Epigrafe del presente documento.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.

Articolo 5 – Capitale della Società.

1. I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico in mano ad enti pubblici locali non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata della Società.

Articolo 6 – Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta una delle modalità con la quale gli Enti locali soci esercitano il controllo analogo congiunto sul funzionamento della Società. Per tale motivo il suo funzionamento tiene conto della rappresentanza del singolo Ente locale socio secondo il criterio della popolazione residente per tener conto quindi di un criterio strettamente proporzionale all'effettività del servizio svolto nel proprio territorio e non alla quantità di azioni possedute della Società. Ciascun Ente Locale socio può farsi

rappresentare in Assemblea di Coordinamento Intercomunale dal proprio rappresentante legale ovvero da un suo delegato. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea di Coordinamento Intercomunale più di due Enti locali soci.

2. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale determina gli indirizzi direttivi, strategici ed operativi della Società, ed è tenuta alla preventiva approvazione delle seguenti delibere relative a:
 - i. approvazione del bilancio di esercizio della Società e distribuzione di utili;
 - ii. approvazione del piano industriale annuale e pluriennale della Società o di altri documenti societari di tipo programmatico, incluso il budget e le relative modifiche rilevanti da apportare a tali documenti;
 - iii. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e società di revisione legale sulla base di quanto previsto ai successivi articoli 9, 10 e 11 e determinazione del relativo compenso;
 - iv. istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, dipendenze;
 - v. proroga o anticipato scioglimento della Società e la nomina/revoca dei liquidatori;
 - vi. aumento o riduzione del capitale sociale;
 - vii. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
 - viii. affitti e cessioni di rami d'azienda;
 - ix. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
 - x. modifiche statutarie;
 - xi. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
 - xii. cessioni e acquisti di immobili per un importo superiore a €1 milione;
 - xiii. locazione, attiva e passiva, di immobili per un canone annuo superiore a €200.000.
 - xiv. mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
3. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale rappresenta la sede nella quale si svolge la consultazione tra i Soci, relativa alla gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società e all'andamento generale dell'amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta l'anno, il Consiglio di Amministrazione relazionerà alla stessa.
4. Parimenti, il collegio sindacale relaziona sinteticamente all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 c.c., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla correttezza dell'assetto organizzativo,



amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale riceve le relazioni al bilancio di esercizio, del Collegio Sindacale ex art. 2429 c.c. e della società di revisione legale di cui all'art. 14, D.Lgs. 39/2010.

Articolo 7 – Funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si riunisce presso la sede della Società ovvero presso la sede di uno dei Soci per iniziativa del suo Presidente oppure quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente nell'Area Territoriale.
2. In ogni caso, l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale si deve riunire prima delle assemblee della Società che abbiano ad oggetto le delibere di cui al precedente paragrafo 6.2.
3. Il Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale viene eletto dall'Assemblea medesima tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo quinto e sesto comma del presente articolo e resta in carica tre anni e, comunque, sino alla nomina del Presidente successivo.
4. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale viene convocata dal Presidente con avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere effettuata con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e, l'elenco delle materie da trattare e le modalità di accesso all'eventuale documentazione. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

I rappresentanti degli Enti Locali devono partecipare all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale.

5. Le sedute dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale saranno valide con i seguenti quorum costitutivi:
 - (i) in prima convocazione: con la presenza di almeno i due terzi dei Soci;



- (ii) in seconda convocazione: con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.
6. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino almeno il 50%+1 della Popolazione Residente nell'Area Territoriale; salvi i casi in cui non sia espressamente prevista una diversa maggioranza;
 7. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società uniformandosi alla volontà espressa dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.
 8. Qualora una deliberazione rimessa all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale abbia ad oggetto questioni inerenti lo svolgimento di servizi non oggetto del servizio idrico integrato che abbiano rilevanza esclusivamente sul territorio di un unico Comune Socio, i firmatari della presente Convenzione si impegnano a votare nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in conformità alla volontà espressa dal Comune direttamente interessato.
 9. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente punto 7, l'Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione.

Gli Enti Locali restano liberi di esprimere nell'Assemblea della Società il proprio personale intendimento, senza applicazione della penale di cui al precedente capoverso, nel caso in cui i quorum costitutivi indicati al precedente punto 5 non vengano raggiunti ovvero in relazione a quelle delibere dell'assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenziente di recedere dalla Società.

10. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale stessa con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull'ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.

Articolo 8 – Commissione territoriale

1. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale nomina al suo interno una Commissione territoriale di sei membri.
2. Fermi restando i quorum costitutivi di cui al precedente articolo 7.5, ciascun membro è designato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale con una maggioranza pari almeno all'80% degli Enti Locali presenti (quorum deliberativo *pro-capite*).
3. I membri della Commissione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e restano comunque in carica sino alla nomina dei successivi membri e immediatamente sostituiti




dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in caso di cessazione, anche anticipata, dall'incarico. In tal caso la designazione del sostituto avverrà secondo quanto previsto nel precedente paragrafo.

4. La Commissione ha un ruolo informativo, nonché di collegamento tra gli Enti locali e l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ed è incaricata di verificare, anche sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.
5. La Commissione può chiedere alla Società la documentazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.
6. La Commissione riferisce alla Assemblea di Coordinamento Intercomunale le risultanze della propria attività.

Art. 9 - Nomina membri del Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due componenti.
2. Gli amministratori sono nominati con voto dell'Assemblea di cui all'Art. 6 sulla base delle seguenti designazioni:
 - (i) numero 3 (tre) membri, compreso il Presidente, dei quali almeno uno appartenente a un genere diverso dagli altri due, sono indicati su proposta sottoscritta dai Comuni Maggiori che rappresenti almeno i due terzi della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
 - (ii) numero 2 (due) membri, rappresentativi di entrambi i generi, sono indicati su proposta sottoscritta dagli Altri Comuni che rappresenti almeno il 50%+1 della Popolazione Residente negli Altri Comuni.
3. I Soci si impegnano a provvedere alla designazione dei membri da nominare almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri e a depositare presso la sede sociale le candidature entro otto giorni prima della riunione dell'Assembleare di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione.
4. Nel caso in cui i Comuni Maggiori non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 9.2 (i), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole:
 - a) possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori ;
 - b) ciascuna lista deve contenere il nominativo di tre membri, compreso il Presidente, dei




- quali almeno uno appartenente a un genere diverso dagli altri due;
- c) le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
 - d) ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
 - e) ciascun Socio può votare per una sola lista;
 - f) unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di clausole di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
 - g) in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le tre liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
 - h) ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 9.2 (i), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione;
 - i) risulteranno designati, per i Comuni Maggiori, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 9.2 (i).
5. Nel caso in cui gli Altri Comuni non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 9.2 (i), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole:
- a) possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente negli Altri Comuni;
 - b) ciascuna lista deve contenere il nominativo di n. 2 (due) membri, rappresentativi di entrambi i generi;
 - c) le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
 - d) ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
 - e) ciascun Socio può votare per una sola lista;
 - f) unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed

- attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di clausole di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
- g) in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le 3 (tre) liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente negli Altri Comuni;
 - h) ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 9.2 (ii), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione;
 - i) risulteranno designati, per gli Altri Comuni, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 9.2 (ii).
6. I Soci sono tenuti, in assemblea di Coordinamento Intercomunale, a votare i nominativi indicati dai Comuni Maggiori e dagli Altri Comuni. Ove i Comuni Maggiori e/o gli Altri Comuni non siano riusciti a concordare in tempo utile sulle designazioni, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, l'assemblea di Coordinamento Intercomunale sarà riconvocata entro un mese con le stesse regole.
7. La sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato deve rispettare i criteri di designazione sopra indicati e l'equilibrio tra i generi stabilito dalla normativa vigente.
8. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.

Art. 10 – Collegio Sindacale


1. Il collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati con voto dell'Assemblea di cui all'Art. 6 sulla base delle seguenti designazioni:
 - (i) numero 2 (due) membri, tra cui il Presidente e un sindaco supplente, sono indicati su proposta sottoscritta dai Comuni Maggiori che rappresenti almeno i due terzi della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
 - (ii) numero 3 (tre) membri, tra cui due sindaci effettivi e un supplente, sono indicati su proposta sottoscritta dagli Altri Comuni che rappresenti almeno il 50%+1 della Popolazione Residente negli Altri Comuni.
2. La nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente.
3. I Soci si impegnano a provvedere alla designazione dei membri da nominare almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Sindaci e a



depositare presso la sede sociale le candidature entro otto giorni prima della riunione assembleare di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione.

4. I Comuni Maggiori designano il Presidente ed indicano due supplenti, questi ultimi di genere diverso uno dall'altro e contraddistinti da numeri crescenti al fine di eventuale scorrimento.
5. Gli Altri Comuni designano due componenti effettivi di genere diverso uno dall'altro, nonché un supplente.
6. Qualora il primo Sindaco supplente designato dagli Altri Comuni appartenga allo stesso genere di quello indicato dai Comuni Maggiori, questi ultimi procederanno a scorrimento con la definitiva designazione del secondo.
7. Nel caso in cui i Comuni Maggiori non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 10.1 (i), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole, queste avvengono secondo un sistema per liste:
 - a. possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
 - b. ciascuna lista deve contenere i nominativi del Presidente e di due supplenti, questi ultimi di genere diverso uno dall'altro e contraddistinti da numeri crescenti al fine di eventuale scorrimento;
 - c. le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
 - d. ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
 - e. ciascun Socio può votare per una sola lista;
 - f. unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
 - g. in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le 3 (tre) liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente nei Comuni Maggiori;
 - h. ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 10.1(i), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad

- effettuare una seconda votazione.
- i. risulteranno designati, per i Comuni Maggiori, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 10.1(i). Qualora il primo Sindaco supplente designato dagli Altri Comuni appartenga allo stesso genere di quello designato dai Comuni Maggiori, questi ultimi procederanno a scorrimento con la definitiva designazione del secondo.
8. Nel caso in cui gli Altri Comuni non concordino sulle designazioni di loro spettanza ai sensi del precedente punto 10.1 (ii), gli stessi provvederanno ad individuare le designazioni secondo un sistema per liste con le seguenti regole, queste avvengono secondo un sistema per liste:
- a. possono presentare liste di candidati gli Enti locali che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno il 20% della Popolazione Residente negli Altri Comuni;
 - b. ciascuna lista deve contenere i nominativi di due componenti effettivi di genere diverso uno dall'altro, nonché di un supplente;
 - c. le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in prima convocazione;
 - d. ogni Ente locale può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
 - e. ciascun Socio può votare per una sola lista;
 - f. unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche;
 - g. in caso di presentazione di più liste, saranno ammesse al voto unicamente le 3 (tre) liste presentate dagli schieramenti maggiormente rappresentativi in termini di Popolazione Residente negli Altri Comuni;
 - h. ove all'esito della prima votazione non si raggiungesse il quorum previsto dal precedente paragrafo 10.1(ii), si procederà ad eliminare la lista meno votata e ad effettuare una seconda votazione;
 - i. risulteranno designati, per gli Altri Comuni, i candidati appartenenti alla lista che ottiene le maggioranze richieste dal precedente paragrafo 10.1(ii).
9. Le designazioni di cui sopra dovranno inoltre garantire che almeno un sindaco effettivo e uno supplente siano iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.



10. I Soci sono tenuti, in assemblea di Coordinamento Intercomunale, a votare i nominativi indicati dai Comuni Maggiori e dagli Altri Comuni. Ove i Comuni Maggiori e/o gli Altri Comuni non siano riusciti a concordare in tempo utile sulle designazioni, ai sensi dei precedenti punti del presente articolo, l'assemblea di Coordinamento Intercomunale sarà riconvocata entro un mese per decidere sulla stessa agenda.
11. La sostituzione di un componente effettivo durante il mandato comporta il subentro del supplente proveniente dalla medesima designazione, ove restino in tal modo garantite le percentuali di genere previste alla normativa di riferimento e i requisiti di cui al precedente comma 8. Ove ciò non avvenisse i Comuni Maggiori o gli Altri Comuni, a seconda del sindaco che verrà a cessare, dovranno procedere alla designazione di un nuovo sindaco del medesimo genere di quello cessato secondo quanto previsto nei paragrafi precedenti, per quanto compatibile.
12. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei Sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

1. L'incarico di revisione legale dei conti viene attribuito ad una società di revisione legale nominata, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea di cui all'Art. 6, con la maggioranza di cui al precedente paragrafo 7.6.

Art. 12 - Obblighi e garanzie

1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte della Società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di ciascuno degli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella società.
3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della Società, dei servizi pubblici locali.
4. Tutti gli Enti aderenti alla presente Convenzione, per quanto in loro potere, si impegnano a promuovere politiche sociali di contenimento delle tariffe e per l'ammodernamento e completamento delle infrastrutture idriche di competenza, ai fini della protezione della salute e dell'ambiente a favore delle generazioni presenti e future, senza seguire mere logiche di ritorno economico.

Art. 13 - Recesso



1. Ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione.
2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di [●], a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. La perdita della qualità di socio della Società determina l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

Art. 14 - Rapporti finanziari tra Enti locali

1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 13 sono tenuti a regolare i rapporti di debito-credito con gli altri enti locali convenzionati e con la Società.
2. Gli Enti locali restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente articolo 13, e dei danni eventualmente derivanti agli Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso (incluso il caso di revoca dell'affidamento da essa dipendente).
3. Gli Enti locali convengono che le spese di funzionamento delle strutture di cui alla presente Convenzione vengono imputate alla Società.

Art. 15 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell'ordinamento vigente, al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.
2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. c.p.c.

Art. 16 - Adesioni di nuovi Enti locali alla Convenzione

1. E' necessaria l'adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, da parte degli Enti locali che acquisiscano partecipazioni della Società.
2. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, l'Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
3. La presente Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Enti locali firmatari dal momento della sottoscrizione di ciascuno.

